



## Determinazione Dirigenziale

NUMERO REPERTORIO CO/2830/2022 del 23/12/2022

NUMERO PROTOCOLLO CO/155913/2022 del 23/12/2022

**OGGETTO:** Annullamento in autotutela della DD num. rep. CO/3040/2020 e num. prot. CO/1128777/2020 del 22 dicembre 2020 e del Bando relativo prot.CO/20200128853 del 22 dicembre 2020. Annullamento in autotutela della DD num. rep. CO/3108/2020 e num. prot. CO/131239/2020 del 30 dicembre 2020, recante la connessa proroga. Annullamento in autotutela della DD num. rep. CO/3116/2020 e num. prot. CO/131531/2020 del 31 dicembre 2020 e del Bando relativo prot. CO/20200131657 del 31 dicembre 2020. Annullamento in autotutela della DD num. rep. CO/3121/2020 e num. prot. CO/131922/2020 del 31 dicembre 2020 recante la connessa proroga. Annullamento della DD n. rep. CO/894/2022 e prot. CO/48777/2022 del 28/04/2022. Annullamento della DD n. Rep. CO/741/2022 e n. prot. CO/40711/2022 dell'08.04.2022

**IL DIRETTORE**

**MARCELLO VISCA**

Responsabile del procedimento: Dir. Marcello Visca

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da:

MARCELLO VISCA

**PREMESSO CHE**

con Determinazione Dirigenziale num. rep. CO/3040/2020 e num. Prot. CO/128777/2020 del 22.12.2020, l'allora Direttore Apicale del Municipio X di Roma Capitale approvava il *“Bando/Disciplinare per l'affidamento di n. 37 Concessioni Demaniali Marittime con finalità turistico ricreative site sul litorale del Municipio X di Roma Capitale in scadenza al 31.12.2020 - Stagione balneare 2021”*, e con Determinazione Dirigenziale num. rep. CO/3116/2020 e num. prot. CO/131531/2020 del 31 dicembre 2020, approvava il *“Bando/Disciplinare per l'affidamento di n. 9 Concessioni Demaniali Marittime con finalità turistico ricreative site sul litorale del Municipio X di Roma Capitale in scadenza al 31.12.2020 - Stagione balneare 2021”*.

Con Determinazione Dirigenziale num. rep. CO/3108/2020 e num. prot. CO/131239/2020 del 30 dicembre 2020, la Direzione effettuava una *“proroga tecnica limitata al solo periodo di tempo necessario alla conclusione della procedura di affidamento avviata con la D.D. num. rep. CO/3040/2020 e num. Prot. CO/128777/2020 del 22.12.2020 e comunque di durata non superiore a 12 mesi”*.

Con Determinazione Dirigenziale num. rep. CO/3121/2020 e num. prot. CO/131922/2020 del 31 dicembre 2020, la Direzione effettuava una *“proroga tecnica delle n. 9 Concessioni Demaniali Marittime con finalità turistico-ricreative site sul Litorale della città di Roma, in scadenza il 31.12.2020, concessa nelle more della conclusione della procedura di affidamento avviata con Determinazione dirigenziale n. 3116 del 31.12.2020”*.

Tali Bandi venivano approvati sulla base di una serie di competenze che attengono principalmente all'erogazione di servizi alla collettività residente e non, operante a vario titolo sul territorio del Municipio, oltre alla gestione del territorio e del patrimonio negli ambiti decentrati.

Nella redazione dei Bandi, l'Amministrazione ha fatto riferimento a diversa normativa, quale la Legge Regione Lazio n. 13 del 06.08.2007 rubricata: *“Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla Legge Regionale 06/08/1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche”*, che conferisce ai Comuni della fascia costiera le funzioni e i compiti amministrativi concernenti il rilascio, il rinnovo, la revoca delle concessioni demaniali marittime per utilizzazioni turistico - ricreative; e alla Legge Regionale n. 8 del 26.06.2015 recante: *“Disposizioni relative all'utilizzazione del demanio marittimo per finalità turistiche e ricreative - Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13, concernente l'organizzazione del sistema turistico laziale, e successive modifiche”* introducendo l'art. 53 bis della sopra citata L.R. Lazio n. 13/2007, che dispone: *“i Comuni sono tenuti ad attivare procedure di evidenza pubblica ai fini del rilascio di nuove Concessioni, nonché nei casi di affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della concessione e di subingresso ai sensi, rispettivamente, degli articoli 45 bis e 46 del Codice della Navigazione Marittima e successive modifiche ed integrazioni”*.

In data 22.12.2020, la gara veniva pubblicata su piattaforma “TuttoGare” con id#640, con scadenza per la presentazione delle offerte, fissato per il 15 marzo 2021, ore 12:00 e che alla data di scadenza suindicata, pervenivano 47 (quarantasette) offerte da parte di altrettante imprese.

Successivamente, in seguito al controllo premesso, venivano ammesse alla fase di apertura delle offerte tecniche 46 (quarantasei) imprese, rimanendo esclusa per mancanza dei requisiti di partecipazione, una impresa delle 47 (quarantasette) partecipanti e con DD n. CO/67845 del 9.06.2021, si provvedeva alla ammissione - esclusione per come indicato.

Il 9 novembre 2021, con le sentenze n. 17 e 18, il Consiglio di Stato si pronunciava in merito alla proroga delle concessioni balneari, rimesse all'Adunanza Plenaria con Decreto del Presidente del Consiglio di Stato 24 maggio 2021, n. 60.

In data 19.11.2021, la Giunta del Municipio X, emanava la Direttiva n.28, in cui dava espresso mandato al Direttore del Municipio Roma X, di attivarsi al fine di provvedere alla sospensione dei procedimenti di affidamento *ut supra*, nelle more dell'acquisizione da parte degli Uffici, di apposito parere scritto dell'Avvocatura Capitolina, circa l'eventuale ricorrere delle motivazioni della revoca in autotutela, in forza delle recenti sentenze dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, n.17 e n.18 del 9.11. 2021, riguardanti le concessioni.

Pertanto, in data 7.12.2021, l'Avvocatura Capitolina interpellata, esprimeva con Nota n. RF/2021/ 116711, parere sulla possibilità di ricorrere alla revoca in autotutela dei procedimenti aventi ad oggetto l'assegnazione delle Concessioni Demaniali Marittime scadute, in forza delle emanate sentenze dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato.

In seguito con Deliberazione del 15.12. 2021, n. 24, la Giunta del Municipio X di Roma Capitale, decideva di revocare i Bandi indetti con Determinazioni Dirigenziali n. rep. 3040/2020 e n. rep. 3116/2020, relativo all'assegnazione delle concessioni demaniali marittime in scadenza al 31.12.2020, site nel Municipio X di Roma Capitale (Lido di Ostia) e,

laddove ciò occorra, nella parte in cui è stato deciso di prorogare, nelle more di approvazione del PUA, entro e non oltre il 31 dicembre 2023, le concessioni demaniali marittime;

Il TAR Lazio, Sez. II Quater, R.G. N. 616/2022, tuttavia emetteva Sentenza n. 1916/2022 del 16.2.2022, con cui, in accoglimento del Ricorso presentato dalla Soc. New Life s.r.l., annullava la Deliberazione di Giunta Municipale predetta prot. n.CO/147279/2021, nella parte in cui veniva deciso di revocare la procedura indetta con Determinazione Dirigenziale del Municipio X di Roma Capitale, Ufficio Coordinamento Demanio Marittimo del 22 dicembre 2020, rep. n. 3040/20, avente ad oggetto l'affidamento di n. 37 concessioni demaniali marittime site nel Municipio X di Roma Capitale (Lido di Ostia), con finalità turistico-ricreative, rilasciate per la stagione balneare dell'anno 2021 (1 maggio - 30 settembre), considerata per estensione, annullata anche la DD relativa alle 9 concessioni.

Pertanto, la Direzione Apicale del Municipio X, allineandosi con quanto stabilito nella suindicata Sentenza del Tar, in data 8.04.2022, emetteva Determinazione Dirigenziale n. rep. 741/2022 e prot. 40711/2022, decidendo di stralciare dalla procedura di affidamento ad evidenza pubblica, indetta con DD n. Rep. CO/3040 del 22 dicembre 2020, la posizione relativa allo Stabilimento denominato "Isola Fiorita", (Lotto 33), in quanto rispetto agli altri Lotti messi a bando, come evidenziato nella Sentenza n. 1916/2022, ha caratteristiche specifiche proprie, essendo "libera" e priva di abusi edilizi e pertanto può essere aggiudicata, scongiurando in tal modo un danno erariale.

Nella suddetta Determinazione Dirigenziale n. rep. 741/2022 e prot. 40711/2022, l'Amministrazione decideva inoltre di procedere, in applicazione di quanto indicato nel Bando di gara e conformemente alle Sentenze dell'Adunanza Plenaria n. 17 e 18 del novembre 2021, ad estendere la durata delle concessioni demaniali marittime scadute entro e non oltre al 31 dicembre 2022 e che tale estensione avviene automaticamente, in via generalizzata ed ex lege, senza l'intermediazione di alcun potere amministrativo.

Successivamente la Direzione Apicale del Municipio X, in data 28.04.2022, emanava Direttiva Dirigenziale n. rep. 894/2022 e prot. 48777/2022, ove, in considerazione dello stralcio *ut supra*, determinava di approvare la graduatoria pubblicata in data 21.10.2021, con n. prot. CO/125130, per come indicato nella DD n. CO/40711/2022, nella parte relativa al Lotto n. 33, in cui la soc. New Life s.r.l risultava prima e di conseguenza, aggiudicarle in via definitiva lo Stabilimento "Isola Fiorita", e di dare seguito al contratto di concessione, i cui effetti si sarebbero manifestati, una volta sottoscritto tra le parti.

In data 9.05.2022, con Nota prot. n. CO/54323, la Direzione del Municipio X, invitava la soc. New Life s.r.l., a depositare la documentazione necessaria ai fini della stipulazione del contratto di concessione balneare, per l'affidamento dello Stabilimento balneare denominato "Isola Fiorita", quali la polizza fideiussoria a garanzia degli adempimenti richiamati in convenzione e la polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile, conseguente a danni a cose o persone, a strutture e attrezzature di proprietà di terzi e della Pubblica Amministrazione.

In data 20.05.2022, affinché gli Aggiudicatari avessero effettiva contezza dell'area demaniale oggetto della Concessione Demaniale Marittima e potessero allestire tutto l'occorrente per esercitare la loro attività, veniva realizzato un sopralluogo nell'area interessata, al quale partecipavano le parti e veniva redatto "verbale di constatazione dello stato dei luoghi, n. rep. CO/61484/2022 e contestualmente venivano consegnate le chiavi al potenziale aggiudicatario.

Il 3.06.2022, il Tar Lazio, Sez. II Quater, pronunciava la Sentenza n.07234/2022 sul ricorso numero di registro generale 2762 del 2022, proposto dalla società New Life S.r.l., per l'ottemperanza della sentenza del TAR Lazio, Sezione Seconda Quater, 16 febbraio 2022, n. 1916 (giudizio r.g. n. 616/2022), con cui, ritenuto quanto premesso, dichiarava che la pretesa della società ricorrente risultava pienamente soddisfatta, con conseguente declaratoria della cessazione della materia del contendere, ne dichiarava la cessazione.

Tuttavia, nelle more della stipulazione del contratto di concessione, che non è mai stato sottoscritto, dal 01.06.2022 a seguire, venivano emesse dal Tar Lazio, le Sentenze sui Ricorsi con cui i Concessionari, impugnavano le procedure di affidamento, per le quali il TAR in un primo momento, negava la sospensiva richiesta dai concessionari al bando, per mancanza del *periculum in mora*, confermando la discussione nel merito al 18.05.2022. Tali Sentenze disponevano concordemente, l'annullamento dei Bandi per l'affidamento delle Concessioni, per mancanza del Piano di Utilizzazione degli Arenili, da parte dell'Amministrazione capitolina.

## CONSIDERATO CHE

L'Amministrazione, nella predisposizione dei Bandi e nel disciplinare la materia relativa alle procedure di affidamento, ha inteso allinearsi al diritto trans nazionale, considerato preminente nella gerarchia delle fonti, anche e soprattutto in considerazione della Sentenza della Corte di Giustizia, che stabiliva che la disciplina nazionale attuale, che prevede la

proroga automatica delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico - ricreative, collide con l'art. 49 TFUE e con l'art. 12 della direttiva 2006/123/CE, (c.d. Bolkenstein);

La normativa nazionale di riferimento invece, attiene alla Legge Regione Lazio n. 13 del 06.08.2007 rubricata: "Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla Legge Regionale 06/08/1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche", quali la Legge Regionale n. 8 del 26.06.2015 che ha introdotto l'art. 53 bis della sopra citata L.R. Lazio n. 13/2007, che dispone: *"i Comuni sono tenuti ad attivare procedure di evidenza pubblica ai fini del rilascio di nuove Concessioni, nonché nei casi di affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della concessione e di subingresso ai sensi, rispettivamente, degli articoli 45 bis e 46 del Codice della Navigazione Marittima e successive modifiche ed integrazioni"*.

L'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, il 9.11.2021, quindi in un tempo successivo alla predisposizione dei Bandi, emanava le sentenze n. 17 e n.18, disponendo l'improcrastinabile scadenza delle concessioni demaniali relative alla materia, alla data del 31 dicembre 2023, oltre la quale non potranno essere ulteriormente rinnovate in assenza di una gara ad evidenza pubblica; per cui le concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative esistenti, continuano ad essere efficaci sino al 31 dicembre 2023, fermo restando che, oltre tale data, anche in assenza di una disciplina legislativa, esse cesseranno di produrre effetti, nonostante qualsiasi eventuale ulteriore proroga legislativa che dovesse nel frattempo intervenire, la quale andrebbe considerata senza effetto perché in contrasto con le norme dell'ordinamento dell'U.E.

Da ultimo, Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. II, con sentenza n. 07173/2022, pubblicata il 1.06.2022, e giunta al protocollo con n. CO/69099, si pronunciava sul ricorso Nrg: 1288 del 2021 integrato da motivi aggiunti, proposto dalla società Peppino a Mare SMF s.r.l., per l'annullamento della Determinazione Dirigenziale num. rep. CO/3116/2020 e num. prot. CO/131531/2020 del 31.12.2020, attraverso cui è stato approvato il *"Bando/Disciplinare per l'affidamento di n. 9 Concessioni Demaniali Marittime con finalità turistico ricreative site sul litorale del Municipio X di Roma Capitale in N. 01288/2021 REG.RIC. scadenza al 31.12.2020, Stagione balneare 2021"*; per l'annullamento del Bando prot. CO/20200131657 del 31.12.2020 *"per l'affidamento di n. 9 concessioni di beni demaniali marittimi siti nel Municipio X di Roma Capitale per finalità turistiche e ricreative"*, ivi inclusi tutti i relativi Allegati; e ove occorrer possa, anche della Determinazione Dirigenziale num. rep. CO/3121/2020 e num. prot. CO/131922/2020 del 31.12. 2020, recante una *"proroga tecnica delle n. 9 Concessioni Demaniali Marittime con finalità turistico-ricreative site sul Litorale della città di Roma, in scadenza il 31.12.2020, concessa nelle more della conclusione della procedura di affidamento avviata con Determinazione Dirigenziale n. 3116 del 31.12.2020"* e comunque di durata non superiore a 12 mesi, e infine di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso;

Il Collegio riteneva di accogliere il quarto motivo di ricorso, relativo al mancato rispetto dell'impianto normativo regionale in tema di affidamento delle concessioni demaniali marittime osservando come *"l'affidamento dei titoli concessori debba avvenire nel rispetto della pianificazione regionale e comunale concernente il litorale laziale e come, all'evidenza, l'adozione del PUA comunale costituisca, pertanto, presupposto indispensabile per l'avvio della procedura ad evidenza pubblica, sancita dall'art. 53 bis della l.r. n. 13/2017, volta al rilascio dei titoli concessori insistenti sulle aree appartenenti al demanio marittimo"* ritenendo al punto 21.3 che: *"Ebbene, la mancata adozione di tale Piano comunale comporta l'illegittimità della procedura ad evidenza pubblica indetta dal Municipio X di Roma Capitale, per violazione degli artt. 46, 47 e 53 bis della l.r. n. 13/2017, ritenendo il Collegio che, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa comunale, l'art. 19, comma 3, del citato Regolamento regionale n. 19/2016 - nello stabilire che "In casi eccezionali i Comuni possono provvedere, nelle more dell'approvazione e/o dell'adeguamento dei PUA comunali, al rilascio di concessioni temporanee di durata pari o inferiore alla stagione balneare, ferma restando l'acquisizione di pareri, nulla-osta o altri atti di assenso previsti dalla normativa vigente" - non valga a supportare l'adozione della determinazione direttoriale n. 131531/2020 di approvazione del bando"*.

Il Collegio ha inteso specificare che, a suo avviso, *"L'interpretazione letterale, logica e sistematica, della disposizione su richiamata induce, infatti, ad affermare che il suo ambito di applicazione non sia quello (invocato dall'Avvocatura comunale), di abilitare l'avvio di procedure ad evidenza pubblica "nelle more" e, dunque, a prescindere dall'approvazione e/o dall'adeguamento dei PUA comunali bensì, di consentire "in casi eccezionali" che impediscono l'adozione di un tale atto - concessioni "temporanee" e comunque "di durata pari o inferiore alla stagione balneare" e, dunque, il rilascio, eccezionale e adeguatamente motivato, di singole specifiche concessioni balneari laddove non vi sia la possibilità di ricorrere alla gara a causa della mancata approvazione medio tempore del Piano comunale, per cause ("casi") extra ordinem, che il Comune che faccia ricorso a tale potere straordinario dovrà espressamente individuare.*

Successivamente il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. II, si pronunciava analogamente con sentenza n. 07845/2022, pubblicata il 14.06.2022 e giunta al protocollo con n. CO/73178 su ricorso Nrg: 1069 del 2021 integrato da motivi aggiunti, proposto dalla società Marinella s.r.l., per l'annullamento della determinazione dirigenziale num. rep. CO/3040/2020 e num. prot. CO/128777/2020 del 22.12.2020, attraverso cui è stato approvato il *"Bando/Disciplinare per l'affidamento di n. 37 Concessioni Demaniali Marittime con finalità turistico ricreative, rilasciate per la gestione di Stabilimenti Balneari sul litorale del Municipio X di Roma Capitale, in scadenza il 31.12.2020 -Stagione balneare 2021"*; e

per l'annullamento del bando prot. CO/2020/128853 del 22.12.2020, per l'affidamento di n. 37 concessioni di beni demaniali marittimi siti nel Municipio X di Roma Capitale per finalità turistiche e ricreative”, oltre all'annullamento della determinazione dirigenziale num. rep. CO/3108/2020 e num. prot. CO/131239/2020 del 30.12.2020, recante una *“proroga tecnica limitata al solo periodo di tempo necessario alla procedura di affidamento avviata con DD n.3040 del 22.12.2020 e comunque di durata non superiore ai 12 mesi”*, oltre ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso.

Il medesimo Tar emetteva sentenze di altrettanto tenore, quali la n. 07621/2022 pubblicata il 9.06.2022 e giunta al protocollo con n. CO/70992 su ricorso nrg: 1371 del 2021 integrato da motivi aggiunti, proposto dalla società “Aprea s.r.l.”.;

Sentenza n. 07701/2022, pubblicata il 10.06.2022 e giunta al protocollo con n. CO/72509, su ricorso nrg: 1376/2021, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla soc. “Di.Ma.Ra,Ro s.r.l.”; Sentenza n. 07711/2022, pubblicata il 10.06.2022 e giunta al protocollo con n. CO/72526, su ricorso nrg: 1374/2021, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla soc. “Edonè s.r.l.”;

Sentenza n. 07844/2022, pubblicata il 14.06.2022 e giunta al protocollo con n. CO/73178, su ricorso nrg: 2454/2021, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla soc. “La Casetta s.r.l.”.; Sentenza n. 07906/2022, pubblicata il 14.06.2022 e giunta al protocollo con n. CO/73455, su ricorso nrg: 1015/2021, integrato da motivi aggiunti, proposto dallo “Stabilimento Balneare Moderno s.r.l.”.;

Sentenza n. 07876/2022, pubblicata il 14.06.2022 e giunta al protocollo con n. CO/73658, su ricorso nrg: 1059/2021, integrato da motivi aggiunti, proposto dallo “Stabilimento Balneare Sacims.r.l.”.;

Sentenza n. 07882/2022, pubblicata il 14.06.2022 e giunta al protocollo con n. CO/73667, su ricorso nrg: 10632021, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla soc. “Bonaccia s.r.l.”.;

Sentenza n. 07679/2022, pubblicata il 10.06.2022 e giunta al protocollo con n. CO/73899, su ricorso nrg: 13722/2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da “Casagni s.r.l.”.;

Sentenza n. 07902/2022, pubblicata il 14.06.2022 e giunta al protocollo con n. CO/74250, su ricorso nrg: 1061/2021, integrato da motivi aggiunti, proposto dallo “Stabilimento Balneare Picenum s.r.l.”.;

Sentenza n. 07571/2022, pubblicata il 9.06.2022 e giunta al protocollo con n. CO/73850, su ricorso nrg: 1377//2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da “Porticciolo di Ostia s.r.l.”.;

sentenza n. 07867/2022, pubblicata il 14.06.2022 e giunta al protocollo con n. CO/74271, su ricorso nrg: 1003/2021, integrato da motivi aggiunti, proposto dallo “Stabilimento Balneare Belsito s.r.l.”.;

Sentenza n. 07905/2022, pubblicata il 14.06.2022 e giunta al protocollo con n. CO/74271 su ricorso nrg: 1047/2021, integrato da motivi aggiunti, proposto dallo “Stabilimento Balneare La Bicocca s.r.l.”.;

Sentenza n. 07825/2022, pubblicata il 14.06.2022 e giunta al protocollo con n. CO/74271, su ricorso nrg: 1040/2021, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla “Associazione Sportiva Dilettantistica Nauticlub Castelfusano”;

Sentenza n. 07819/2022, pubblicata il 14.06.2022 e giunta al protocollo con n. CO/74271, su ricorso nrg: 1041/2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da “Arcobaleno Beach S.r.l.”.;

Sentenza n. 07820/2022, pubblicata il 14.06.2022 e giunta al protocollo con n. CO/74271, su ricorso nrg: 1042/2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da “Associazione Cral Eni Roma”;

Sentenza n. 07834/2022, pubblicata il 14.06.2022 e giunta al protocollo con n. CO/74986, su ricorso nrg: 1050/2021, integrato da motivi aggiunti, proposto “Faffi s.r.l.”.;

Sentenza n. 07891/2022, pubblicata il 14.06.2022 e giunta al protocollo con n. CO/74993, su ricorso nrg: 1049/2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da “Stabilimento Elmi s.r.l.”.;

Sentenza n. 07861/2022, pubblicata il 14.06.2022 e giunta al protocollo con n. CO/75000, su ricorso nrg: 1055/2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da “La Mariposa S.r.l.”.;

Sentenza n. 07900/2022, pubblicata il 14.06.2022 e giunta al protocollo con n. CO/74271, su ricorso nrg: 1065/2021, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla “Società Kursaal del Lido di Castel Fusano s.r.l.”.

Sentenza n. 07819/2022, pubblicata il 14.06.2022 e giunta al protocollo con n. CO/74271, su ricorso nrg: 1041/2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da “Arcobaleno Beach S.r.l.”.;



Sentenza n. 07558/2022, pubblicata il 9.06.2022 e giunta al protocollo con n. CO/75532, su ricorso nrg: 1375/2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da "To Be Ship S.r.l.";

Sentenza n. 07580/2022, pubblicata il 9.06.2022 e giunta al protocollo con n. CO/75532, su ricorso nrg: 1290/2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da "Marine Village S.r.l.";

Sentenza n. 07830/2022, pubblicata il 14.06.2022 e giunta al protocollo con n. CO/75532, su ricorso nrg: 1002/2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da "Cassa Nazionale Assistenza e Previdenza Tra i Dipendenti dell'Amministrazione delle Infrastrutture, Trasporti e Ana";

Sentenza n. 07833/2022, pubblicata il 14.06.2022 e giunta al protocollo con n. CO/75532, su ricorso nrg: 1091/2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da "Dopolavoro Atac - Cotral";

Sentenza n. 07837/2022, pubblicata il 14.06.2022 e giunta al protocollo con n. CO/75532, su ricorso nrg: 1060/2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da "Guerrino Beach S.r.l.";

Sentenza n. 07840/2022, pubblicata il 14.06.2022 e giunta al protocollo con n. CO/75532, su ricorso nrg: 1080/2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da "il Corsaro s.r.l.";

sentenza n. 07863/2022, pubblicata il 14.06.2022 e giunta al protocollo con n. CO/75532, su ricorso nrg: 1062/2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da "Lido Al.ma. S.r.l.";

Sentenza n. 07881/2022, pubblicata il 14.06.2022 e giunta al protocollo con n. CO/75532, su ricorso nrg: 1048/2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da "SG Mare S.r.l.s.";

Sentenza n. 07901/2022, pubblicata il 14.06.2022 e giunta al protocollo con n. CO/75532, su ricorso nrg: 1057/2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da "Società Stabilimenti Balneari Lido di Roma s.r.l.";

Sentenza n. 07904/2022, pubblicata il 14.06.2022 e giunta al protocollo con n. CO/75532, su ricorso nrg: 1053/2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da "Stabilimenti Balneari Lido di Roma S.r.l.";

Sentenza n. 08056/2022, pubblicata il 16.06.2022 e giunta al protocollo con n. CO/75798, su ricorso nrg: 1450/2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da "CRAL Circolo Ricreativo";

Sentenza n. 07841/2022, pubblicata il 14.06.2022 e giunta al protocollo con n. CO/77251, su ricorso nrg: 1066/2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da "Il Delfino di Giubilei Maria e C. s.a.s.";

Sentenza n. 07831/2022, pubblicata il 14.06.2022 e giunta al protocollo con n. CO/77732, su ricorso nrg: 1046/2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da "Ce.Da Lido s.r.l.";

Sentenza n. 07838/2022, pubblicata il 14.06.2022 e giunta al protocollo con n. CO/77735, su ricorso nrg: 1067/2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da "lal s.r.l.";

Sentenza n. 07829/2022, pubblicata il 14.06.2022 e giunta al protocollo con n. CO/77737, su ricorso nrg: 1044/2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da "Battistini s.r.l.";

Sentenza n. 07823/2022, pubblicata il 14.06.2022 e giunta al protocollo con n. CO/77740, su ricorso nrg: 1114/2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da "Associazione Cralposte.";

Sentenza n. 07842/2022, pubblicata il 14.06.2022 e giunta al protocollo con n. CO/77751, su ricorso nrg: 1113/2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da "La Caletta s.r.l.";

Sentenza n. 07881/2022, pubblicata il 14.06.2022 e giunta al protocollo con n. CO/75532, su ricorso nrg: 1048/2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da "SG Mare S.r.l.s.";

Sentenza n. 07862/2022, pubblicata il 14.06.2022 e giunta al protocollo con n. CO/79200, su ricorso nrg: 1052/2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da "La Vela Stabilimento Balneare e Ristorante s.r.l."

L'intenzione dell'Amministrazione scrivente, è sempre stata quella di portare a termine le procedure di affidamento ad evidenza pubblica indette nel dicembre 2020, con DD num. rep. CO/3116/2020 e prot. CO/131531/2020 e con DD num. rep. CO/3040/2020 e prot. CO/128777/2020, il cui iter si è interrotto nel corso del tempo, solo a causa di una serie di vicissitudini che esulano dal volere della Struttura competente, e a cui essa, deve necessariamente adeguarsi.

Tra queste ultime, vi sono appunto le pronunce giurisprudenziali, il contenuto tipico è proprio quello di esprimere la volontà concreta della legge o, più esattamente, la "normativa per il caso concreto" che deve essere attuata nella vicenda sottoposta a giudizio. Tutto ciò comporta innegabilmente che, una volta intervenuta una pronuncia giurisdizionale, la

quale riconosca come ingiustamente lesivo dell'interesse del cittadino un determinato comportamento dell'amministrazione, o che detti le misure cautelari ritenute opportune e strumentali all'effettività della tutela giurisdizionale, incombe sull'Amministrazione l'obbligo di conformarsi ad essa.

Una decisione di giustizia che non possa essere portata ad effettiva esecuzione, altro non sarebbe che un'inutile enunciazione di principi, con conseguente violazione degli artt. 24 e 113 della Costituzione.

Laddove il Tar con Sentenza, abbia inizialmente disposto, che la procedura indetta con Determina Dirigenziale n. 3040/2020, sarebbe dovuta essere riattivata, con conseguenziale prosecuzione dell'istruttoria finalizzata all'accertamento della sussistenza, in capo alla ricorrente, aggiudicatasi in via provvisoria il lotto n. 33, di tutti i presupposti all'uopo previsti dalla normativa di riferimento, oltre che dalla cd. lex specialis per il godimento in uso del bene demaniale, l'Amministrazione ha dato seguito a tale pronuncia con le Determinazioni Dirigenziali di "stralcio" n. rep. 741/2022 e prot. 40711/2022 e di "aggiudicazione" n. rep. 894/2022 e prot. 48777/2022.

Però, laddove nelle more dell'aggiudicazione, come premesso, il Tar Lazio emette diverse Sentenze di egual contenuto, che dispongono l'annullamento delle procedure di affidamento, nonché dei Bandi connessi, l'Amministrazione si ritrova tassativamente a dar seguito ad esse; l'illegittimità del contestato Bando per l'affidamento delle concessioni balneari, deriva dall'assenza di quel "Piano di Utilizzazione degli Arenili (PUA) del Litorale di Roma Capitale" che, ai sensi della richiamata normativa regionale, costituisce l'indefettibile atto presupposto della procedura ad evidenza pubblica, che l'Amministrazione comunale è tenuta ad adottare prima di indire la gara e che, quindi, deve porsi a monte - e non già seguire - la procedura medesima, nel caso di specie peraltro avviata senza essere collegata ad alcun impedimento all'adozione del Piano comunale.

Sui limiti del potere dell'autotutela decisoria della PA dopo il giudicato amministrativo di annullamento, si osserva che tutti gli atti di gara possono formare oggetto di ritiro a seguito di riesame, come previsto dall'art. 11, co. 9, del Codice dei Contratti Pubblici. Intervenuta l'aggiudicazione, l'amministrazione può omettere la stipulazione del contratto, purché attui le procedure tipiche che regolano l'esercizio del potere di autotutela, ora codificate dalla legge n. 241 del 1990, come novellata dalla legge n. 15 del 2005. L'immanenza del potere di autotutela decisoria trova fondamento nel principio costituzionale di buon andamento ed imparzialità della funzione pubblica e nel principio contenuto nell'art. 1328 c.c., secondo cui, la proposta di concludere il contratto, quale è l'atto di indizione della gara, è sempre annullabile fino a che il contratto non sia concluso. L'esercizio di tale potere va coordinato con i vincoli demolitori, rinnovatori e conformativi scaturenti dal giudicato di annullamento degli atti di gara, tenendo conto, in concreto, dell'esatta portata del medesimo giudicato e del bene della vita riconosciuto.

*vista* Legge Regione Lazio n. 13 del 06.08.2007

*vista la* Determinazione Dirigenziale n. CO3040/2020 del 22.12. 2020;

*vista la* Determinazione Dirigenziale n.CO3116/2020, del 31.12. 2020;

*vista la* Direttiva della Giunta del Municipio X, n. 28 del 19.11. 2021;

*visto* il parere dell'Avvocatura con Nota n. RF/2021/ 116711;

*visti* i Ricorsi al Tar dei Concessionari per i quali il Tribunale Amministrativo del Lazio si è riservato di decidere il prossimo 18.05. 2022;

*viste* le sentenze n.17 e 18 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato;

*vista la* Deliberazione di Giunta n. 24 del 15.12. 2021;

*visto* lo Statuto di Roma Capitale;

*vista la* sentenza n. 1916/2022, depositata il 16.2.2022, il TAR Lazio, Sez. II quater, R.G. n. 616/2022.

*vista la* Determinazione Dirigenziale n. CO/40711/2022 dell'8.04. 2022.

*vista la* Sentenza di annullamento su ricorso NRG: 1288 del 2021, proposto dalla società Peppino a Mare SMF s.r.l., pubblicata il 14.06.2022 e le successive elencate di altrettanto tenore.

**DETERMINA**

per i motivi di cui in narrativa,

di dichiarare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

di dare seguito alle Sentenze del Tar, emesse nel mese di giugno sui ricorsi proposti dai Concessionari contro le procedure di affidamento delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico/ricreative per la gestione degli Stabilimenti balneari sul litorale capitolino in scadenza al 31.12.2020 e pertanto,

di annullare in autotutela, la Determinazione Dirigenziale num. rep. CO/3116/2020 e num. prot. CO/131531/2020 del 31 dicembre 2020 e del Bando relativo prot. CO/20200131657 del 31 dicembre 2020;

di annullare in autotutela, la Determinazione Dirigenziale num. rep. CO/3121/2020 e num. prot. CO/131922/2020 del 31 dicembre 2020 recante la connessa proroga;

di annullare in autotutela, la Determinazione Dirigenziale num. rep. CO/3040/2020 e num. prot. CO/1128777/2020 del 22 dicembre 2020 e del Bando relativo prot.CO/20200128853 del 22 dicembre 2020;

di annullare in autotutela, la Determinazione Dirigenziale num. rep. CO/3108/2020 e num. prot. CO/131239/2020 del 30 dicembre 2020, recante la connessa proroga;

di annullare in autotutela la Determinazione Dirigenziale n. rep. CO/894/2022 e prot. CO/48777/2022 del 28/04/2022;

di annullare in autotutela la Determinazione Dirigenziale n. Rep. CO/741/2022 e n. prot. CO/40711/2022 dell'08.04.2022;

di procedere, in applicazione di quanto indicato nel bando di gara, e conformemente alle Sentenze dell'Adunanza Plenaria n. 17 e 18 del novembre 2021, ad estendere la durata delle concessioni demaniali marittime scadute entro e non oltre al 31 dicembre 2023 e che tale estensione avviene automaticamente, in via generalizzata ed ex lege, senza l'intermediazione di alcun potere amministrativo.

di evidenziare che il seguente provvedimento, è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti l'amministrazione trasparente, di cui al D. Lgs. 33/2013 e che pertanto verrà pubblicato nell'apposita sezione del sito istituzionale della Stazione appaltante;

di attestare l'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis L.241/90 e dell'art.6 co 2 e dell'art. 7 del DPR 62/2013.

**IL DIRETTORE**

**MARCELLO VISCA**





## Elenco allegati

DESCRIZIONE
Check list prop.266915 firmata.pdf